

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21024 del 28 aprile 2022, depositata il 30 maggio 2022, ha confermato che è configurabile la circostanza aggravante per i maltrattamenti in famiglia sul partner a cui assiste il figlio minore.

Il bambino può subire un pregiudizio indiretto ma pur sempre un pregiudizio e non è irragionevole la parificazione operata dal Legislatore che abbia considerato nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi “in presenza” o “in danno” di un minore in quanto sono espressione della medesima ratio.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un quarantenne romano accusato di aver vessato e maltrattato la compagna davanti a loro figlio.

Sul punto la terza sezione penale ha chiarito che il fatto commesso in presenza di un minore, soggetto “debole” per definizione, non è certamente privo di un significato offensivo nei confronti del minore medesimo, la cui integrità psichica, nel breve e/o nel lungo periodo, può essere seriamente compromessa dalla diretta percezione di gravi episodi di violenza commessi in ambito familiare.

La ratio dell'aggravante si correla, infatti, all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro, e possano così rimanerne vulnerati, esito che riflette gli approdi ormai adeguatamente consolidati della scienza psicologica, secondo cui anche bambini molti piccoli sono negativamente influenzati dagli eventi traumatici verificatisi nell'ambiente che li circonda.

Non è perciò affatto irragionevole che Legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi “in presenza” o “in danno” di un minore in quanto sono espressione della medesima ratio: la tutela dell'integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica, quando il minore è egli stesso vittima di violenza.

Riferimenti Normativi:

- art. 572 c.p.